



Riunione del 17 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 86**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Avv. Antonio Amato | - Presidente f.f. |
| - Avv. Antonio Mennuni | - Componente - Estensore |
| - Avv. Andrea Ordine | - Componente |

84.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

1) SCALISE ANTONIO – tesserato

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del suddetto incolpato in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

SCALISE Antonio, per avere in violazione del generale principio di lealtà e probità, nonché del Codice di Comportamento Sportivo CONI, rilasciato in data 6/5/2013 sul social network *Facebook*, le seguenti dichiarazioni lesive del decoro e della reputazione della FIPAV

...le trasferte della nazionale sono dei viaggi vacanza premio per gli amici, i bilanci non si conoscono (quando c'è qualcosa che non viene ripianata e sottaciuta in nome di una falsa trasparenza) ma loro sono sempre in sella a spendere e spandere contributi del CONI, le iscrizioni, le tasse gare le multe etc., in nome del potere della "democrazia" basata sulle deleghe...

Con la contestazione della circostanza AGGRAVANTE ex Art. 49 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Invero, il procedimento disciplinare di cui è causa veniva inizialmente instaurato dalla Procura Federale anche nei confronti del sodalizio A.S.D. FER.PI. Volley, a titolo di responsabilità ex art. 55, comma 3, lettera A, per il fatto disciplinare commesso dal proprio tesserato sig. Antonio Scalise.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, il sodalizio faceva pervenire una memoria difensiva, a firma del proprio legale rappresentante sig. Torchia Francesco, nella quale sostanzialmente prendeva le distanze dalla condotta del proprio tesserato, il quale aveva agito in piena autonomia e senza alcun mandato di rappresentanza da parte del sodalizio.

Quanto all'incolpato sig. Scalise, il medesimo inviava una succinta e laconica dichiarazione a mezzo fax con la quale contestava la sussistenza dei fatti contestati.



All'esito di dette difese, la procura decideva di deferire dinanzi a questa CGN il solo sig. Scalise, ritenendo non ipotizzabile alcuna responsabilità diretta o indiretta a carico del sodalizio.

La CGN, pertanto, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'unico deferito sig. Antonio Scalise e disponeva la convocazione del medesimo per l'udienza del 17 luglio 2013, nella quale nessuno compariva per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato Antonio Scalise dinanzi alla Procura;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Militeri che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico dell'incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per tre mesi;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla nota di trasmissione del 9 maggio 2013, prot. 000188/Segr. a firma del Segretario Generale della FIPAV, Dott. Alberto Rabiti, con la quale veniva appunto trasmesso alla Procura l'estratto di una pagina Facebook contenente le espressioni lesive oggetto di indagine.

Il fatto contestato risulta accertato nella sua storicità, attesa la prova documentale e non confutabile acquisita agli atti e consistente nella copia di una pagina Facebook del sig. Cormaci Giuseppe, contenente un commento del medesimo su un link, nel quale appunto vengono riportate e attribuite all'incolpato le gravi affermazioni di cui al capo di incolpazione.

A nulla rileva che la pagina in questione provenga dalla bacheca personale di un terzo, risultando invece decisivo che le frasi ingiuriose non possano che essere attribuite all'incolpato, la cui foto ed il cui nome appaiono a latere ed in epigrafe al commento, di fatto certificandone la provenienza e la paternità proprio in ragione dei meccanismi di funzionamento di Facebook.

Sul punto, peraltro, non può tacersi del fatto che le stringate dichiarazioni a difesa inviate dall'incolpato si sostanziano nel negare di aver rilasciato, nella data indicata dalla Procura e sulla propria bacheca, quanto contestatogli; una contestazione pertanto che non ha ad oggetto il fatto in sè, bensì le circostanze di tempo e le modalità in cui lo stesso ebbe a verificarsi; fattori questi che invece risultano inconferenti ai fini della valutazione della condotta in esame.

La Commissione ritiene altresì che non sussistano dubbi sulla portata offensiva delle espressioni postate dall'incolpato, stante l'evidente accusa rivolta alla Federazione di una gestione amministrativa clientelare, omissiva e tutt'altro che trasparente (*"...le trasferte della nazionale sono dei viaggi vacanza premio per gli amici, i bilanci non si conoscono (e quando c'è qualcosa che non va viene risanata e sottaciuta in nome di una falsa trasparenza), ma loro sono sempre là in sella a spendere e spandere i contributi del Coni, le iscrizioni.....(omissis)"*); espressioni oggettivamente idonee a ledere la dignità, il decoro e la professionalità dell'intera Federazione, così violando apertamente il generale principio di lealtà e probità sancito dall'art. 16, comma 3 dello



Statuto FIPAV, nonché l'esplicito precetto di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Quanto alla portata pubblica del mezzo di diffusione adottato dall'incolpato, è ormai pacifico il fatto che i social network debbano essere assimilati agli altri mezzi di diffusione, essendo comunque accessibili ad un numero imprecisato di persone, come peraltro, nel caso di specie, si evince dal modo stesso in cui le affermazioni dell'incolpato sono pervenute a conoscenza del Segretario Generale (*"oggi gira questa su facebook"*)

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti al medesimo contestati e deve pertanto irrogare la sanzione di cui in dispositivo, tenuto conto dell'aggravante contestata, del tenore oggettivo delle espressioni usate e della condotta processuale dell'incolpato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Scalise Antonio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

F.to Il Presidente f.f.
Avv. Antonio Amato

Roma, 18 luglio 2013